

Comune di CANAL SAN BOVO
Provincia Trento

Capitolato Speciale d'Appalto

Ente Committente: Comune di CANAL SAN BOVO
Via Roma, 58
38050 CANAL SAN BOVO

Ente Appaltante: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per i Servizi
Via Dogana, 8 - 38122 TRENTO

Descrizione Lavori: FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER:

- ⊙ MICRONIDO
- ⊙ SCUOLA MATERNA
- ⊙ SCUOLA ELEMENTARE
- ⊙ SUOLA MEDIA
- ⊙ AULE SPECIALI
- ⊙ ESTERNI ED ATTREZZATURE SPORTIVE

presso il nuovo "POLO SCOLASTICO LAUSEN" a Canal San Bovo (Trento)

IL TECNICO
(geom. Ivano TOMAS)

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura con installazione e posa di arredi ed attrezzature per il completamento delle aule, degli ingressi, degli spazi collettivi, dei servizi igienici e delle aule speciali, presso il complesso scolastico di Canal San Bovo in località Lausen.

Ai sensi del _____ il responsabile del procedimento del presente appalto è _____

ART. 2

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo a base d'asta della fornitura, al netto degli oneri fiscali, è stato valutato in € 364'764,88- (Trecentosessantaquattromilasettecentosessantaquattro/88) di cui oltre a € 3'187,48 per costi relativi alla sicurezza.

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico - estimativo di progetto e sono comprensivi dei costi relativi alla sicurezza che non sono oggetto di offerta, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.-

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari presentata dall'Impresa aggiudicataria, maggiorata dei costi relativi alla sicurezza scorporati dalla stazione appaltante, così come sopra indicati ed evidenziati negli atti di gara.

Detto importo contrattuale dovrà essere inferiore o al massimo pari a quello previsto a base d'asta.

Gli importi della fornitura potranno variare tanto in più quanto in meno, su richiesta dell'Amministrazione Comunale per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni entro una variazione del 20% dell'importo contrattuale agli stessi prezzi unitari indicati in offerta, senza che la Ditta aggiudicataria possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi.

La fornitura si intende: franco cantiere e compreso l'onere dello scarico, dei mezzi di trasporto, del montaggio secondo il progetto, dell'allontanamento degli imballi e della pulizia a fine lavoro dei locali.

ART. 3

CONFORMITÀ ALLE NORME

Ogni arredo e manufatto deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

Gli arredi ed attrezzature devono inoltre essere accompagnati dalla relativa certificazione riguardante la conformità alla normativa UNI di settore ed alle disposizioni in merito alla marcatura CE. Esse verranno presentate prima della conferma d'ordine.

Gli elementi di arredo e le attrezzature tecnologiche devono inoltre rispondere ai requisiti fissati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. in merito alla tutela della salute per i lavoratori addetti all'utilizzo ed all'impiego delle forniture, nonché alle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 con particolare riguardo alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7. Dove previsto gli arredi devono essere dotati di certificato di classe di resistenza al fuoco adeguata.

Caratteristiche inderogabili sono ritenute quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la buona adesione dei prodotti proposti ai criteri descritti negli elaborati progettuali, quali le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materica delle strutture.

Caratteristiche derogabili sono invece considerati quegli aspetti relativi alle finiture e alle dimensioni dei singoli elementi, previa accertamento e dimostrazione della verifica spaziale degli ambienti in cui sono inseriti, verifica che l'impresa dovrà trasmettere unitamente all'offerta tramite specifici elaborati grafici opportunamente quotati.

Si specifica che gli ingombri dimensionali indicati nelle voci descrittive di capitolato sono da ritenersi indicativi; essi dovranno risultare tendenzialmente rispettati, consentendo uno

scostamento giustificabile con l'adeguamento agli standard specifici delle singole ditte concorrenti. Lo scostamento massimo consentito è valutato nel 10% della misura indicativa di ingombro indicata negli elaborati di progetto. Rimane comunque condizionato all'accertamento e verifica dello spazio disponibile nel sito di installazione.

Eventuali condizioni migliorative verranno prese in considerazione solo qualora contengano soluzioni effettivamente utili al miglioramento complessivo della fornitura e/o degli standards.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli arredi oggetto della fornitura sono individuati nel computo metrico estimativo e negli elaborati grafici di progetto, ad ogni elemento è associata una voce che rimanda all'elenco descrittivo delle voci, il quale ne esplicita le principali caratteristiche tecniche.

Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti disposizioni, che costituiscono prescrizioni minime inderogabili:

- controllo dell'emissione di sostanze tossiche e nocive: sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, vapori, fibre o polveri, nel caso dei pannelli di agglomerato ligneo dovrà essere garantita la *Classe E1* per l'emissione di formaldeide (EN 717 e EN 120) in conformità alla norma DIN 52368;
- prevenzione incendi: per tutte le sedute deve essere rispettata la classe di reazione al fuoco 1. Per i rivestimenti ed i tessuti la reazione al fuoco dovrà corrispondere alla classe 1 IM;
- attitudine delle superfici a non essere sporcate: si richiede che le superfici dei mobili rispondano alle norme UNI 9300 livello 4;
- garanzia: a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo, tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 5 anni;
- certificazione CE;
- standard di qualità:
 1. per le sedute su ruote è richiesta la certificazione di conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.;
 2. per le parti vetrate (ove non specificato l'impiego del polimetilmetacrilato) richiesto l'utilizzo di vetro di sicurezza di classe B1 certificato conformemente alla norma UNI 7697;
 3. i banchi e le cattedre devono avere dimensioni corrispondenti agli standard di ingombro ed altezza secondo le direttive ISO – UNI - EN e rispondere i requisiti di resistenza meccanica secondo le norme UNI 8592/84 – 8593/84 – 8595/84 – 8594/84 – 8593/84 – 9085/87 – 9428/89 – 9115/87 – 9149/87 9428/89 (prove effettate da un laboratorio autorizzato e accreditato), in particolare sono richieste:
 - a. *per la struttura:* stabilità – resistenza della struttura – flessione dei piani – resistenza dei piani al carico concentrato - urto contro le gambe – urto sul piano.
 - b. *per la verniciatura:* resistenza ai prodotti vari - resistenza alla graffiatura - resistenza all'abrasione - resistenza alla corrosione – spessore del rivestimento a polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200 °C non inferiore a 60 micron.
 - c. *per il rivestimento plastico:* spessore minimo del rivestimento plastico pari a 9/10 di mm - misura del colore - riflessione speculare - resistenza alla graffiatura - resistenza all'abrasione Tabler.
 4. le sedie devono avere dimensioni corrispondenti agli standard di ingombro ed altezza secondo le direttive ISO – UNI - EN e rispondere i requisiti di resistenza meccanica secondo le norme UNI 8582/84 – 8585/84 – 9083/87 – 8584/84 – 8586/84 – 8587/84 – 9088/87 – 9089/87 – 9428/89 – 8901/86 (prove effettate da un laboratorio autorizzato e accreditato), in particolare sono richieste:
 - a. *per la struttura:* stabilità – resistenza all'urto del sedile – resistenza alla caduta – resistenza a fatica della struttura – resistenza agli urti ripetuti – resistenza a fatica dello schienale – carico statico sulle gambe – urto contro lo schienale.

- b. *per la verniciatura:* resistenza ai prodotti vari - resistenza alla graffiatura - resistenza all'abrasione Tabler - resistenza alla corrosione – resistenza all'urto - spessore del rivestimento a polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200°C non inferiore a 60 micron.
- c. *per le imbottiture:* densità – resistenza a fatica – resistenza alla compressione – resistenza alla deformazione permanente – resistenza alla deformazione chimico/meccanica del prodotto espanso – reazione al fuoco classe 1.
5. gli armadi devono rispondere ai requisiti di resistenza meccanica secondo le norme UNI 8596/84 – 8597/84 – 8601/84 – 8603/84 – 8606/84 – 8607/84 – 9081/86 – 8600/84 (prove effettuate da un laboratorio autorizzato e accreditato), in particolare sono richieste: stabilità – resistenza della struttura – resistenza alla flessione dei piani – resistenza dei supporti dei piani – resistenza al carico totale – resistenza a fatica delle cerniere – resistenza delle porte al carico verticale.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con la D.L. le modalità di esecuzione delle forniture, verificare in loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Ai fini della conferma d'ordine, il fornitore dovrà produrre e sottoporre a visto della D.LL. i disegni esecutivi delle singole forniture, comprensivi dei dettagli dei nodi con particolare riguardo all'integrazione con gli impianti; le schede tecniche riportanti l'esatta e completa composizione dei materiali; l'idonea campionatura dei colori e dei materiali a completamento degli elementi già forniti in sede di gara. La D.L. ha la facoltà di rifiutare i componenti della fornitura ritenuti non conformi all'offerta accettata.

ART. 5 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

Oltre agli oneri derivanti dall'osservanza del presente capitolato, saranno a carico del Fornitore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento del contratto; a garanzia di tali obblighi, oltre ad altra ritenuta, viene operata sull'importo netto dei lavori liquidati in acconto la ritenuta dello 0,50%; se Cooperative le condizioni sopra dette vanno rispettate anche nei confronti dei Soci;

- Assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente committente per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti con D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità della Ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l'ente committente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta medesima o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva presentata;

- fermo restando quanto stabilito dal presente capitolo e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il fornitore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

- provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente l'esecuzione del contratto e presentarne copia all'Ente prima della fornitura. Allo scopo l'Impresa aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere - per tutta la durata dell'appalto - una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento della fornitura inerente l'appalto medesimo, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di 1.500.000,00 euro rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose e quant'altro l'assicurazione comprenda;
- provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, delle opere di arredamento dall'inizio della fornitura fino all'approvazione del certificato di collaudo;
- provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio;
- provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e a persona, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del certificato di collaudo;
- qualora l'Amministrazione utilizzi le strutture prima dell'emissione del certificato di collaudo, rispondere fino al collaudo stesso dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali; non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;
- provvedere alla pulizia dei locali dove è prevista la fornitura, al completo dello sgombero di tutti gli imballi;
- Predisporre entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione il programma della fornitura e del montaggio in cantiere, che dovrà rispettare le prescrizioni di cui a successivo art. 10. Contestualmente dovrà notificare all'Amministrazione il nominativo del Direttore di cantiere che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione del montaggio, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati dell'Amministrazione ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura. L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente del Fornitore, qualora non fosse di gradimento;
- assoggettarsi, rendendone indenne l'Amministrazione, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere dei lavori di più imprese o ditte.

Con l'accettazione dei lavori oggetto del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver valutato nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per i capitoli della fornitura e sul corrispettivo dell'appalto e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisorio o di sicurezza. Il fornitore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Art. 6

CONDIZIONI AGGIUNTIVE: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo per le Ditte partecipanti alla gara, la visita di sopralluogo alla località interessata alla fornitura al fine di accertare le condizioni di viabilità e di accesso, nonché dei locali da arredare. A riguardo la Stazione Appaltante rilascerà dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

E' inoltre fatto obbligo alle Ditte partecipanti, di campionare gli arredi nel medesimo sito della fornitura, ovvero in un luogo indicato dall'Amministrazione. La campionatura dovrà essere installata congiuntamente alla presentazione dell'offerta.

Dovrà essere fornita inoltre una esaustiva documentazione illustrativa delle forniture per le quali non è richiesta la campionatura di cui sopra.

La mancata presentazione del campione o la non corrispondenza dello stesso con i requisiti minimi richiesti comporterà l'esclusione dalla gara.

Gli arredi di cui si chiede la campionatura obbligatoria sono:

- ⇒ **Rif. B.16 - BANCO ALUNNO REGOLABILE CON PIANO INCLINABILE**
- ⇒ **Rif. B.17 - SEDIA ALUNNO ALTEZZA REGOLABILE**
- ⇒ **Rif. B.21 – ARMADIO AD ANTE CON SERRATURA**
- ⇒ **Rif. B.38b – SEDIA PER LOCALE MENSA**
- ⇒ **Rif. M.01 – SPOGLIATOIO A PANCHETTA**

La campionatura depositata sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di gara. I campioni presentati dall'impresa aggiudicataria rimangono a disposizione dell'amministrazione sino all'approvazione definitiva del collaudo della fornitura.

Per le altre imprese partecipanti alla gara è d'obbligo procedere al ritiro dei campioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in tal senso dell'amministrazione. Il ritiro deve avvenire a totale cura e spese delle singole imprese partecipanti.

Trascorso il termine sopraindicato senza che l'impresa abbia provveduto al ritiro dei campioni, gli stessi passano in proprietà dell'amministrazione senza alcun onere a suo carico, ovvero l'amministrazione potrà procedere alla riconsegna con addebito delle spese, senza responsabilità alcuna per danni.

ART. 7 SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale o parziale se non precedentemente autorizzato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di gara, con indicazione delle parti di fornitura che si intendono subappaltare, ivi comprese le prestazioni tecnico-impiantistiche per gli allacciamenti tecnologici.

Nei casi di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Si applicano inoltre tutte le altre prescrizioni dettate dal bando di gara. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'Amministrazione comunale il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizioni dell'art. 13 cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire. Si applica in ogni caso l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.

ART. 9 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità riportate nel bando di gara utilizzando quale criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base alla pluralità di elementi qui specificati secondo un ordine decrescente di importanza, su una assegnazione massima di 100 punti:

- prezzo: fino a 40 punti all'offerta con prezzo più basso. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio minore determinato secondo il criterio della proporzione inversa;
- caratteristiche tecnico-costruttive: fino a 35 punti;
- caratteristiche funzionali ed estetiche: fino a 20 punti;
- estensione del periodo di garanzia: fino a 5 punti.

I sottocriteri per l'attribuzione dei punteggi sono specificati nell'Allegato A.

La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un'unica offerta purché la stessa risulti conforme alle prescrizioni degli atti di gara e rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 10 TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALE PER RITARDO – ALTRE PENALI

Il tempo utile massimo per la fornitura di tutti gli arredi in opera ed in perfette condizioni di uso è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, a partire dalla data dell'ordine dell'Amministrazione. Entro il medesimo termine dovrà essere completata la pulizia dei locali secondo le prescrizioni dell'art.5 del presente Capitolato speciale d'appalto. L'ordine dell'Amministrazione segue la normale stipula del contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'invio dell'ordine anche nelle more della stipula del contratto, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia. In ogni caso il termine suddetto decorre dal ricevimento dell'ordine da parte dell'impresa.

Per ogni giorno di calendario di ritardo oltre il termine stabilito dall'Amministrazione, viene applicata una penale di €. 500,00.= (cinquecento/00 euro) da trattenersi direttamente sull'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvi i maggiori danni derivanti all'Amministrazione a causa dei ritardi o dell'inadempimento.

E' prevista inoltre l'applicazione di una penale di €. 5.000,00.= (cinquemila/00) per la mancata o incompleta (a insindacabile giudizio della D.L.) pulizia dei locali come previsto dall'art. 5 del presente capitolato entro il termine indicato.

ART. 11 PAGAMENTI IN ACCONTO - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il fornitore avrà diritto al pagamento in un'unica soluzione a lavori ultimati con la trattenuta di garanzia del **5,0%** oltre al 0,50% prevista per gli obblighi assistenziali dei lavoratori.

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente Capitolato speciale di appalto ed a norma dell'art.118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il pagamento è subordinato:

- alla presentazione da parte del fornitore (e per suo tramite dei subappaltatori) delle certificazioni attestanti la regolarità dell'impresa (D.U.R.C.) ed ulteriore documentazione prevista dalla normativa citata;
 - all'accertamento da parte del Responsabile dell'ultimazione dei lavori;
 - alla presentazione della documentazione e delle certificazioni previste dal precedente art. 5;
- ed avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica di accertamento dei precedenti riscontri oppure entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, qualora essa sia ricevuta dall'Amministrazione in data successiva a quella di accertamento medesimo.

Il pagamento delle trattenute avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione ed accertamento della regolare esecuzione da parte del Responsabile oppure entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione qualora essa sia ricevuta in data successiva a quella dell'accertamento della regolare esecuzione.

L'accertamento della regolare esecuzione da parte del Responsabile verrà completato entro 3 (tre) mesi dalla avvenuta ultimazione dell'esecuzione del contratto.

Qualora durante il periodo di verifica o di garanzia si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere nella fornitura, la Ditta dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni.

In caso di fatturazione incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, i termini di cui sopra saranno considerati sospesi.

ART. 12 SPESE DI INSTALLAZIONE IN OPERA DELLE FORNITURE E MESSA IN SERVIZIO

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto dei manufatti ed alla loro posa in opera, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai, le tasse di qualsiasi genere, che si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari degli arredi risultanti da offerta presentata dal Fornitore.

Nessun compenso sarà corrisposto per la redazione e presentazione per tutte le certificazioni richieste.

Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto comprese quelle fiscali fatta eccezione per l'IVA.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- a. per motivi di pubblico interesse;
- b. a seguito di reiterate violazioni che comportino l'applicazione delle penali e nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;
- c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;
- d. nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- e. in caso di reiterato accertamento da parte dell'Amministrazione di violazione da parte dell'impresa alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici).

In tali ipotesi l'Amministrazione comunale, previa l'instaurazione di un contraddittorio con l'impresa ove si versi nelle ipotesi di cui alle lettere b – c – d ed e – ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita all'impresa. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi sopra indicati alle lettere b – c – d ed e l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva di cui all'art. 18 a titolo di risarcimento del danno e fatti salvi gli ulteriori maggiori danni che l'Amministrazione abbia a subire a causa dell'inadempimento. Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a all'impresa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta risoluzione del contratto: all'impresa non spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La soluzione delle controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto che dovessero insorgere fra Ditta aggiudicataria e l'Amministrazione appaltante è rimessa all'Autorità Giudiziaria. Foro competente è quello di Trento.

Prima del deferimento all'Autorità Giudiziaria è in facoltà delle parti proporre l'adizione ad un collegio arbitrale composto di tre membri che agiranno quali amichevoli compositori.

Dei componenti il Collegio arbitrale, il Presidente è nominato d'intesa fra le parti ovvero tra gli arbitri già nominati (in caso di discordanze provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Trento), mentre dei rimanenti membri uno è nominato dall'Amministrazione ed uno dalla Ditta fornitrice.

ART. 15 REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendovi alcuna revisione dei prezzi.

ART. 16 ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al

compimento del lavoro cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo della fornitura.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

ART. 17
OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, in particolare alla L.P. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed int. ed al codice civile.

Art. 18
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- l'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa aggiudicataria;
- l'elenco descrittivo delle opere;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19
CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare una cauzione nella misura fissata dall'articolo n. 113 del D.Ls. n. 163/2006 e s.m., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La cauzione, da presentarsi secondo le modalità che verranno indicate negli atti di gara, rimarrà vincolata fino all'effettuazione del collaudo della fornitura.

Canal San Bovo, 29 giugno 2009

Il Tecnico
geom. Ivano TOMAS

.....